



Prot. 103

Napoli, 07/07/2008

*Alle Segreterie Regionali e  
Territoriali*

*FILT- C.G.I.L.*

*FIT- C.I.S.L.*

*U.I.L. trasporti*

*U.G.I.*

*FAISA - CISAL*

*FAISA - CONFIL*

*Alle R.S.A.*

*LORO SEDE*

**Oggetto: Utilizzo spogliatoi. Sentenza n° 11071 del 06/05/08 della Cassazione  
Sezione Lavoro**

La Suprema Corte ha rigettato un ricorso presentato da un gruppo di lavoratori dipendenti dell'A.N.M., nel quale sostenevano che l'azienda era inadempiente all'obbligo, previsto dall'art. 40 del d.p.r. n. 303/56 modificato dalla legge 626/94, "di mettere a loro disposizione un adeguato numero di spogliatoi nei locali presso cui prendevano servizio, per dar loro la possibilità di arrivare in abiti civili e di indossare la divisa prima di iniziare il lavoro".

La Suprema Corte, nelle motivazioni della sentenza, ha ritenuto non applicabile al personale viaggiante quanto previsto dal quanto previsto dal d.p.r. 19 marzo 1956 n° 303 ("norme generali per l'igiene del lavoro") modificato dal decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 nella parte in cui prescrive all'art. 40 che "locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei

lavoratori, quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali."

Per quanto sopra, anche in relazione al fatto che i locali spogliatoi destinati al personale viaggiante non vengono da tempo utilizzati a tale scopo, vi informiamo che è intenzione di questa Società destinare i suddetti locali ad altro uso.

Cordialmente